

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G04583 del 10/04/2017

Proposta n. 6084 del 04/04/2017

**Oggetto:**

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società CO.GE.CAR. S.r.l., con sede legale in Minturno (LT), via Principe di Piemonte n. 38, iscritta alla CCIAA di Latina al n. 02275540595, per l'esercizio di un impianto mobile identificato come Marca <FRANZOI> - Modello <TRI 1611 FP> - <Matricola n. 1058> .

**OGGETTO:** D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società CO.GE.CAR. S.r.l., con sede legale in Minturno (LT), via Principe di Piemonte n. 38, iscritta alla CCIAA di Latina al n. 02275540595, per l'esercizio di un impianto mobile identificato come Marca <FRANZOI> - Modello <TRI 1611 FP> - <Matricola n. 1058> .

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE “RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI”**

Su proposta del Dirigente dell'Area “Ciclo Integrato dei Rifiuti”

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Risorse Idriche e difesa del suolo” all'Ing. Mauro Lasagna a far data dal 1° gennaio 2016;

**VISTA** la Determinazione n. G02159 del 23.02.2017 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti” attraverso la istituzione dell'Area “Ciclo integrato dei rifiuti” e la conferma delle strutture organizzative di base già esistenti, denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 " Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22";
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto "Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";

**PREMESSO** che:

- la Società CARCONE arch. Giuseppe S.r.l., in sigla CO.GE.CAR. S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Minturno (LT), via Principe di Piemonte n. 38, iscritta alla CCIAA di Latina al n. 02275540595, legalmente rappresentata dal Sig. Giuseppe Carcone, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. 357756/24/01 del 06.07.2016, ha presentato la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, all'esercizio di un Impianto Mobile di sua proprietà, per la frantumazione ed il recupero di inerti, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- l'impianto per il quale è stata inoltrata richiesta, identificato come Marca <FRANZOI> - Modello <TRI 1611 FP> - <Matricola n.1058>, deve essere utilizzato per lo svolgimento di campagne di attività di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, in stato fisico non pulverulento, come elencati nella seguente tabella, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006, per la potenzialità giornaliera di 7 t/giorno e potenzialità annuale di 1.540 t/anno (per 220 giorni lavorativi):

**CODICE  
CER**

**DESCRIZIONE RIFIUTO**

<b>10 13 11</b>	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
<b>17 01 01</b>	Cemento
<b>17 01 02</b>	Mattoni
<b>17 01 03</b>	Mattonelle e ceramiche
<b>17 08 02</b>	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
<b>17 01 07</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
<b>17 09 04</b>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
<b>17 03 02</b>	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

- i rifiuti autoprodotti provenienti dalla gestione dell'impianto di frantumazione mobile, in base a quanto dichiarato dalla Società, possono essere distinti in:

<b>CODICE CER</b>	<b>DESCRIZIONE RIFIUTO</b>	<b>OPERAZIONE SUCCESSIVA</b>
17 02 01	legno	D13/R13
17 02 02	vetro	D13/R13
17 02 03	plastica	D13/R13
17 04 05	ferro e acciaio	D13/R13
17 04 07	metalli misti	D13/R13
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13/R13
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13/R13

- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, con nota n. U.0423553 del 10.08.2016, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
- l'ARPA Lazio con nota n. 0064836 del 01.09.2016, prot. reg. I.445214 del 05.09.2016, in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha richiesto che la Società producesse documentazione integrativa rispetto a quella esaminata;
- alla richiesta di cui al punto precedente, inoltrata alla Società con nota dell'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", prot. U.0490738 del 03.10.2016, la Società stessa ha provveduto con note PEC del 21.10.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 535014 del 25.10.2016;
- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti", con nota n. U.0549160 del 03.11.2016, ha trasmesso all'ARPA Lazio la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa con la nota di cui al punto precedente, al fine di acquisire il parere di competenza;
- l'ARPA Lazio con nota n. 0091633 del 06.12.2016, acquisita al protocollo regionale al n. I.0611684 del 07.12.2016, in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha espresso il proprio parere di competenza;

**CONSIDERATO** che:

- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società, dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;
- entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 864/2014, è pervenuta la citata nota dell'ARPA Lazio, Direzione Tecnica, prot. n. 0091633 del 06.12.2016, acquisita al protocollo regionale al n. I.0611684 del 07.12.2016, contenente il parere positivo sull'impianto, con la specifica che "l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi";

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

**RILEVATO** che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

**RITENUTO** di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

**ATTESO** che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, per l'utilizzo dell'impianto mobile come sopra identificato, finalizzato allo svolgimento di campagne di operazioni di recupero R5 dei rifiuti speciali non pericolosi indicati nella tabella sopra riportata;

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile contraddistinto come Marca <FRANZOI> - Modello <TRI 1611 FP> - <Matricola n. 1058>, di proprietà della Società CO.GE.CAR. S.r.l., con sede legale in Minturno (LT), via Principe di Piemonte n. 38, iscritta alla CCIAA di Latina al n. 02275540595, legalmente rappresentata dal Sig. Giuseppe Carcone;
- di autorizzare la Società CO.GE.CAR. S.r.l. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato per le operazioni di recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi, in stato fisico non pulverulento, come elencati nella seguente tabella, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006, per la potenzialità giornaliera di 7 t/giorno e potenzialità annuale di 1.540 t/anno (per 220 giorni lavorativi):

#### **CODICE CER**

#### **DESCRIZIONE RIFIUTO**

<b>10 13 11</b>	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
<b>17 01 01</b>	Cemento
<b>17 01 02</b>	Mattoni
<b>17 01 03</b>	Mattonelle e ceramiche
<b>17 08 02</b>	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
<b>17 01 07</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
<b>17 09 04</b>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
<b>17 03 02</b>	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
  - o ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
  - o oltre alla specifica contenuta nel parere dell'ARPA Lazio sopra richiamato, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  - o la presente autorizzazione non esonera la Società CO.GE.CAR. S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;

- l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti), sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore

---

(ing. Mauro Lasagna)